

Apprendistato. Paletti fissati dalle parti su scala nazionale

La via maestra della riforma è la contrattazione collettiva

di **Michele Tiraboschi**

Ampio rinvio alla contrattazione collettiva, ma solo se di livello nazionale, per la regolamentazione e gestione dell'apprendistato professionalizzante. Estensione dell'apprendistato di alta formazione, utilizzabile anche ai fini del praticantato e per la selezione di giovani ricercatori da inserire in impresa. Rilancio dell'apprendistato di primo livello per gli under 25, con la possibilità di conseguire in ambiente di lavoro, sulla falsariga del modello duale tedesco, una qualifica triennale o un diploma professionale quadriennale rilasciati dalle Regioni. Sono i punti centrali dell'intesa raggiunta due giorni fa in conferenza Stato-Regioni a completamento e integrazione dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 5 maggio.

L'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dell'apprendistato professionalizzante passa, dunque, attraverso una piena valorizzazione della contrattazione collettiva. A cui farà seguito il graduale e completo superamento delle attuali regolamentazioni di livello regionale. Il regime transitorio è destinato a durare non più di sei mesi. Unica eccezione il settore pubblico per il quale si dovrà attendere un decreto di "armonizzazione" della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi potranno stabilire, accanto ai profili di natura più strettamente economica e contrattuale, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per

la sua componente formativa, non potrà comunque essere superiore a tre anni (cinque l'artigianato).

Superate le regolamentazioni di livello regionale, le uniche differenziazioni territoriali ammesse saranno legate al monte ore della formazione pubblica finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali. È infatti previsto un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio.

Centrale, nell'intesa tra Stato e Regioni, è il corposo articolato normativo dedicato agli standard professionali, agli standard formativi e alla certificazione delle competenze.

L'apprendistato di tipo scolastico o universitario, nel prevedere il riconoscimento di un titolo di studio in ambito lavorativo, presuppone la messa a regime di un sistema di standard formativi pubblici.

L'apprendistato professionalizzante, in quanto collegato al conseguimento di una qualifica ai fini contrattuali o di mestiere, sarà invece ancorato agli standard professionali già definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.

Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali verrà infine istituito un repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione e inquadramento del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010.

Tiraboschi@unimore.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

